

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 05/02/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 17

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali
Al Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2013 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regularizzazioni contributive.**

SOMMARIO: *Pubblicazione, in allegato, del DM. 07.12.2012 (G.U. del 29 dicembre 2012, n.302) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2013.*

PREMESSA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto, con D.M. 7 dicembre 2012 (in G.U. del 29 dicembre 2012, n. 302), che si allega, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall'ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell'Unione europea ossia :

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti comunitari.

Al riguardo si rammenta che dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (circolare n. 82 del 1 luglio 2010 ; circolare n. 83 del 1 luglio 2010 e circolare n. 99 del 21/07/2010).

Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all'Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - e la Svizzera ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti - Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 - si applicano, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE e, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera (circolare n. 107 del 13 agosto 2012).

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2013.

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2013, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni della legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli

altri Stati membri dell'UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea .

Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 7 dicembre 2012 - il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali - *"per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1"*.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, "comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti", con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell'art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari.

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica;

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc).

Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.

Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

Le aziende che per il mese di gennaio 2013 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2013, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

(1) Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



S

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle Finanze quale Autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha unificato il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con il Ministero delle Finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'articolo 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2012, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2012;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2013 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 30 ottobre 2012;

Decreta:

Art.1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2013 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2013, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.





IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

07 DIC 2012

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Mr. Fornero

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

[Signature]

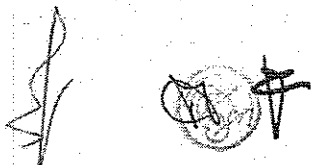


TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2013

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2013

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.880,84	1.880,84
		II	1.880,85	1.991,28	1.991,28
		III	1.991,29	2.101,70	2.101,70
		IV	2.101,72	in poi	2.212,10
	Impiegati	I		2.212,10	2.212,10
		II	2.212,11	2.628,86	2.628,86
		III	2.628,87	3.045,66	3.045,66
		IV	3.045,67	3.462,44	3.462,44
		V	3.462,45	in poi	3.879,20
	Industria edile	Operai			1.880,85
					2.068,10
					2.212,10
		Impiegati			2.212,10
					2.546,74
					3.151,84
					3.621,72



Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.880,84	1.880,84
		II	1.880,85	1.991,28	1.991,28
		III	1.991,29	2.101,70	2.101,70
		IV	2.101,72	in poi	2.212,10
	Impiegati	I		2.212,10	2.212,10
		II	2.212,11	2.628,88	2.628,88
		III	2.628,89	3.045,66	3.045,66
		IV	3.045,67	3.462,44	3.462,44
		V	3.462,45	in poi	3.879,20
	Seconda area professiona				2.353,43
Credito	Terza area professiona le	I livello			2.440,56
		II livello			2.756,89
		III livello			3.073,22
		IV livello			3.326,87
Assicurazioni		Ausiliari			2.184,77
		Impiegati d'ordine			2.386,92
		Impiegati di concetto			2.600,00
		Vice capi ufficio			2.792,60
		Capi ufficio			3.069,88
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.398,54
		Impiegati di concetto (II livello)			2.251,70
		Impiegati di concetto (III livello)			2.074,38
		Personale d'ordine (IV livello)			2.001,04
		Altro personale (V livello)			1.932,75
		Altro personale (VI livello)			1.442,38



Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.342,37
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.054,84
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.864,30
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.386,24
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.292,68
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.635,66
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.506,60
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.394,60
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.328,35
		Operai specializzati super			1.516,15
		Operai specializzati			1.453,31
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.144,85
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.600,64
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.114,96
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			2.960,61
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.432,01
		Operai generici			2.240,77
		Generici cinematografici			2.134,24



Spettacolo	Impiegati direttivi			2.360,99
	Impiegati con funzioni direttive			2.120,57
	Impiegati di concetto			1.928,66
	Impiegati d'ordine			1.744,27
	Operai specializzati			1.880,17
	Operai			1.650,21
	Professori d'orchestra			2.240,77
	Artisti del coro			1.693,04
	Tersicorei			2.008,59
	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.670,51
Artigianato	Impiegati e operai specializzati			2.228,49
	Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.908,18
	Operai			1.759,98

QUADRI VALORI 2013

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		3.879,20	3.879,20
	II	3.879,21	4.616,44	4.616,44
	III	4.616,45	5.353,69	5.353,69
	IV	5.353,70	6.090,94	6.090,94
	V	6.090,95	6.828,20	6.828,20
	VI	6.828,21	in poi	7.565,37



Industria edile	I		3.879,20	3.879,20
	II	3.879,21	4.179,37	4.179,37
	III	4.179,38	4.479,53	4.479,53
	IV	4.479,54	4.779,70	4.779,70
	V	4.779,72	in poi	5.079,84
Autotrasporto e spedizione merci	I		3.879,20	3.879,20
	II	3.879,21	4.616,43	4.616,43
	III	4.616,44	5.353,67	5.353,67
	IV	5.353,68	6.090,91	6.090,91
	V	6.090,92	6.828,13	6.828,13
	VI	6.828,15	in poi	7.565,35
Credito	I livello			3.139,90
	II livello			3.339,00
	III livello			3.771,46
	IV livello			4.495,90
Agricoltura	Unica			2.809,08
Assicurazioni	I		3.213,31	3.213,31
	II	3.213,32	3.546,25	3.546,25
	III	3.546,26	in poi	3.879,19
Commercio	I		2.332,98	2.332,98
	II	2.332,99	2.936,04	2.936,04
	III	2.936,05	in poi	3.539,06
Trasporto aereo	I		4.008,94	4.008,94
	II	4.008,95	4.629,41	4.629,41
	III	4.629,43	in poi	5.249,87



DIRIGENTI - VALORI 2013

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		5.768,23	5.768,23
	II	5.768,24	6.830,18	6.830,18
	III	6.830,19	7.892,20	7.892,20
	IV	7.892,21	8.954,23	8.954,23
	V	8.954,24	10.016,25	10.016,25
	VI	10.016,26	11.077,94	11.077,94
	VII	11.077,95	12.139,97	12.139,97
	VIII	12.139,98	13.201,99	13.201,99
	IX	13.202,00	14.264,36	14.264,36
	X	14.264,37	in poi	15.326,30
Industria edile	I		5.768,23	5.768,23
	II	5.768,24	6.830,26	6.830,26
	III	6.830,27	7.892,26	7.892,26
	IV	7.892,27	8.954,26	8.954,26
	V	8.954,27	10.016,30	10.016,30
	VI	10.016,31	11.078,31	11.078,31
	VII	11.078,32	12.140,32	12.140,32
	VIII	12.140,33	13.202,34	13.202,34
	IX	13.202,35	14.264,36	14.264,36
	X	14.264,37	in poi	15.326,30



Autotrasporto e spedizione merci	I		5.768,23	5.768,23
	II	5.768,24	6.830,26	6.830,26
	III	6.830,27	7.892,26	7.892,26
	IV	7.892,27	8.954,26	8.954,26
	V	8.954,27	10.016,30	10.016,30
	VI	10.016,31	11.078,31	11.078,31
	VII	11.078,32	12.140,32	12.140,32
	VIII	12.140,33	13.202,34	13.202,34
	IX	13.202,35	14.264,36	14.264,36
	X	14.264,37	in poi	15.326,30
Credito	I		5.768,23	5.768,23
	II	5.768,24	6.896,88	6.896,88
	III	6.896,89	8.025,53	8.025,53
	IV	8.025,54	9.154,19	9.154,19
	V	9.154,20	10.282,83	10.282,83
	VI	10.282,84	11.411,48	11.411,48
	VII	11.411,49	in poi	12.540,14
Agricoltura	Unica			3.774,01
Assicurazioni	I		5.673,98	5.673,98
	II	5.673,99	7.340,52	7.340,52
	III	7.340,53	8.985,58	8.985,58
	IV	8.985,60	10.619,91	10.619,91
	V	10.619,92	in poi	12.254,23
Commercio	I		5.393,31	5.393,31
	II	5.393,32	6.970,24	6.970,24
	III	6.970,25	8.519,87	8.519,87
	IV	8.519,88	in poi	10.069,51



Trasporto aereo	I		5.963,55	5.963,55
	II	5.963,56	8.314,37	8.314,37
	III	8.314,38	10.665,19	10.665,19
	IV	10.665,20	12.962,32	12.962,32
	V	12.962,33	in poi	15.152,05

GIORNALISTI - VALORI 2013

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.653,83	3.653,83
	II	3.653,85	4.948,25	4.948,25
	III	4.948,26	6.242,68	6.242,68
	IV	6.242,69	7.537,10	7.537,10
	V	7.537,11	in poi	8.831,53

